

DI CARROSIO
Provincia di Alessandria

Repertorio n. _____
del _____

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO STORICO PER REALIZZAZIONE POLO SOCIALE E TURISTICO RICETTIVO.**

=====
L'anno duemila _____ , il giorno _____ del mese di _____ , nella residenza comunale, presso l'ufficio del Servizio Tecnico comunale, sono comparsi i signori:

a)- _____
nato a _____ il _____ , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di **CARROSIO (AL)**, codice fiscale _____ e partita IVA _____, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico , di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante»;

b)- _____
nato a _____ il _____ , residente in _____ , via _____ , in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____ , via _____ , _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad imprese riunite)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/aggregazione aderenti a contratto di rete / G.E.I.E. di imprese costituito con atto notaio _____ in _____, rep. _____/racc. _____ in data _____, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1. impresa _____
con sede in _____ , via _____ , _____
codice fiscale _____ e partita IVA _____;
2. impresa _____
con sede in _____ , via _____ , _____
codice fiscale _____ e partita IVA _____;
3. impresa _____
con sede in _____ , via _____ , _____
codice fiscale _____ e partita IVA _____;
4. impresa _____
con sede in _____ , via _____ , _____
codice fiscale _____ e partita IVA _____;
5. impresa _____
con sede in _____ , via _____ , _____
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

_, cooptata ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del Regolamento adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»;

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

- a) che con atto in data ___/___/___ rubricato al Prot. n. ___ è stato validato ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. , il progetto esecutivo dei LAVORI di Ristrutturazione edificio storico per realizzazione polo sociale e turistico ricettivo;
- b) che con deliberazione della Giunta comunale n. ___ in data ___/___/___ , esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo appena sopra citato per un importo dei lavori da appaltare a base d'asta di euro **572.829,25** , di cui euro **560.589,39** quale importo soggetto a ribasso di gara ed euro **12.239,86** quale importo per i costi della sicurezza non soggetto a ribasso di gara, quest'ultimo importo già predeterminato dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta come predetto;
- c) che in seguito a procedura **affidamento diretto/negoziata/aperta**, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico della Stazione Appaltante n. [REDACTED] in data [REDACTED] al sunnominato Appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del [REDACTED] %;
- d) che il possesso dei requisiti dell' Appaltatore è stato verificato positivamente dal Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i., le cui funzioni sono svolte altresì dal sunnominato Responsabile del Servizio, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue , dichiarando di riconoscere e confermare la premessa narrativa del presente contratto come parte integrante e sostanziale dello stesso per averne già preso conoscenza.

Articolo 1. Definizioni

1. Nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 2, comma 3, del contratto medesimo, sono assunte anche le seguenti definizioni :
- a) **Codice dei contratti**: il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.;
- b) **Regolamento generale**: il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per quanto applicabile ai sensi del Codice dei Contratti ;
- c) **Regolamento funzioni DL** ; Decreto Ministeriale 07/3/2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» ;
- c) **D.Lgs. n. 81/2008**: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ;
- f) **Responsabile unico del procedimento o RUP** : Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti ;
- g) **Direttore dei lavori/Direzione Lavori o DL**: l'ufficio di Direzione dei lavori o il Direttore dei lavori, di cui all'articolo 101 del Codice dei contratti;
- h) **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o CEL**: coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera di cui all'articolo 89, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 81/2008 ;
- i) **Piano di sicurezza e di coordinamento o PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 105, comma 17, del Codice dei contratti e all'articolo 100 e allegato XV del D.Lgs. n.81/2008, corredato del **fascicolo** di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) e allegato XVI del D.Lgs. n.81/2008, fermo restando la loro redazione semplificata ai sensi dell'art.104-bis del D.Lgs. n.81/2008;
- l) **Piano operativo di sicurezza o POS** : il Piano operativo di sicurezza di cui di all'articolo 105, comma 17, del Codice dei contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 81/2008;
- n) **Costi della sicurezza o CS** : i costi della sicurezza richiamati in premessa consistenti negli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 16, comma 1, lettera a.2), e 32, comma 4, lett. e), del Regolamento generale, nonché all'articolo 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice dei contratti, e all' allegato XV, punti 1.1.1, lett.m), e 4.1.4 del D.Lgs. n. 81/2008;
- o) **Progetto** : il progetto esecutivo richiamato in premessa composto dagli elaborati di cui all'articolo 2, comma 3, lett.a), dl presente contratto .

Articolo 2. Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto l'appalto consistente nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere, forniture e prestazioni necessarie per la realizzazione dei lavori richiamati in premessa.
2. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva o eccezione alcuna, l'appalto pubblico dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto del progetto, nonché delle previsioni degli altri elaborati progettuali, grafici, tecnici, descrittivi e amministrativi del progetto medesimo. L'Appaltatore si impegna altresì ad eseguire i lavori stessi in osservanza della vigente disciplina di legge, e norme correlate o collegate, che regola la realizzazione dei lavori pubblici. La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione dei predetti documenti d'appalto e disposizioni aventi forza di legge che, per quanto non materialmente allegati al contratto medesimo, qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti, benché non materialmente allegati al contratto stesso ma controfirmati dalle parti e conservati dalla Stazione Appaltante presso il Servizio Tecnico, i seguenti documenti sui quali si basa l'appalto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

a) i seguenti elaborati del progetto :

Elaborati descrittivi:

- **01. Relazione generale**
- **02.a Relazione specialistica strutture: Stralcio planimetrico PRGC**
- **02.b Relazione specialistica strutture: Dichiarazione di fattibilità strutturale (modello 8)**
- **02.c Relazione specialistica strutture: Relazione tecnica**
- **02.d Relazione specialistica strutture: Relazione sulle strutture portanti**
- **02.e Relazione specialistica strutture: Relazione sulle fondazioni**
- **02.f Relazione specialistica strutture: Relazione geotecnica**
- **02.g Relazione specialistica strutture: Rilievo fotografico**
- **02. h Relazione specialistica strutture: Relazione illustrativa (modello 3)**
- **03. Relazione specialistica: Relazione impianti termo idraulici**
- **04.a Relazione specialistica: Relazione tecnica Impianti Elettrici**
- **04.b Relazione specialistica: Relazione di calcolo Impianto Elettrici**
- **05. Relazione specialistica: Relazione energetica (D.Lgs. 19/08/2005 n. 192, art. 8, comma 1)**
- **06. Relazione specialistica: Relazione Requisiti Acustici Passivi (Legge 447/95-D.P.C.M. 512/97)**
- **07. Relazione specialistica: Diagnosi energetica**
- **08. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti**
- **09. Computo metrico estimativo**
- **10. Elenco prezzi unitari**
- **11. Analisi dei prezzi**
- **12. Quadro economico**
- **13. Cronoprogramma**
- **14. Schema di contratto**
- **15. Capitolato Speciale di Appalto**
- **16. Quadro di incidenza della manodopera**

Elaborati grafici:

- **TAV. 01: Inquadramento generale**
- **TAV. 02: Rilievo piano altimetrico: pianta e sezioni**
- **TAV. 03: Stato di fatto: piante, prospetti, sezioni**
- **TAV. 04: Progetto: piante, prospetti, sezioni**
- **TAV. 05: Confronto: piante, prospetti, sezioni**
- **TAV. 06: Area esterna: planimetria. Stato di fatto- confronto- progetto**

- TAV. 07: Dettagli costruttivi
- TAV. 08.a: Progetto impianto termo idraulico
- TAV. 08.b: Progetto impianto idrico sanitario
- TAV. 09.a: Stato di fatto impianti elettrici: smantellamenti
- TAV. 09.b: Progetto impianto elettrico: distribuzione piano interrato ed area esterna
- TAV. 09.c: Progetto impianto elettrico: luce, forza motrice, speciali piano interrato
- TAV. 09.d: Progetto impianto elettrico: distribuzione piano terra
- TAV. 09.e: Progetto impianto elettrico: luce, forza motrice, speciali piano terra
- TAV. 09.f: Progetto impianto elettrico: distribuzione piano primo
- TAV. 09.g: Progetto impianto elettrico: luce, forza motrice, speciali piano primo
- TAV. 09.h: Progetto impianto elettrico: domotica
- TAV. 09.i: Progetto impianto elettrico: quadri elettrici
- TAV.10.a: Tavola strutturale: Interventi piano interrato
- TAV.10.b: Tavola strutturale: Interventi piano interrato e terreno
- TAV.10.c: Tavola strutturale: Interventi piano terreno
- TAV.10.d: Tavola strutturale: Interventi piano primo
- TAV.10.e: Tavola strutturale: Interventi piano secondo e copertura

Allegati al progetto:

1. ETC Allegato 1-parte A Relazione Tecnica (allegato alla Relazione Generale)
2. ETC Allegato 1-parte B Tavola (allegato alla Relazione Generale)
3. Verifica comfort termo igrometrico (allegato al Capitolato)
4. Calcolo e verifica FLDmedio – (allegato al Capitolato) .

4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera in appalto completamente realizzata secondo le condizioni del presente contratto, le caratteristiche architettoniche, strutturali, tecnologiche, estetiche, funzionali , tecniche, qualitative e quantitative stabilite e contenute negli elaborati del progetto di cui al comma 3 del presente articolo .
5. L'esecuzione dei lavori in appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l' Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile. I lavori medesimi dovranno essere realizzati dall' Appaltatore con propri capitali, mezzi e personale adeguati e idonei nonché quant'altro possa occorrere, a tutto suo carico, cura, spese e rischio, mediante idonea ed efficace organizzazione, esecuzione e gestione da parte dello stesso Appaltatore in conformità a quanto stabilito nel presente contratto.
6. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della L. 13/08/2010 n.136 e s.m.i. sono stati acquisiti i seguenti codici:
 - Codice Unico di Progetto (CUP): **F82E18000440001**
 - Codice Identificativo della Gara (CIG): .

Articolo 3. Ammontare e modalità di stipula del contratto

1. L'importo contrattuale complessivo al netto del ribasso di gara ammonta a euro (diconsi euro), di cui:
 - a) euro per lavori veri e propri al netto del ribasso di gara;
 - b) euro **12.239,86** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, che resta a carico della stazione appaltante, ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Resta stabilito e convenuto espressamente che nel suo complesso il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1 del presente articolo si deve sempre intendere compreso e compensato, indipendentemente dalle consuetudini locali e dal fatto che a volte sia espressamente specificato nel presente contratto e negli atti che ne formano parte integrante e sostanziale, e fatta eccezione dei soli casi in cui sia altrimenti stabilito in modo esplicito, oltre che dell'utile all'Appaltatore e di ogni spesa generale o particolare comunque dipendente dai diversi oneri e obblighi stabiliti a carico dello stesso Appaltatore nel presente contratto, di tutte le spese di qualunque natura e specie, comunque possano essere definite e in ogni caso nessuna eccettuata o esclusa, che l'Appaltatore medesimo deve sostenere per la realizzazione dei lavori in appalto. Il corrispettivo come sopra determinato si intende pertanto, sotto tutte le norme condizioni, patti e modalità stabiliti nel presente contratto, accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e pertanto si intende fisso e invariabile e indipendente in qualunque momento da eventualità o circostanze qualsiasi, salvo i casi di deroga previsti dalle disposizioni di legge vigenti. Pertanto nessun compenso, indennizzo, indennità, rimborso o altro riconoscimento economico di qualsiasi natura e specie può essere richiesto dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a **misura**, siano rilevabili dagli elaborati grafici e dal capitolato speciale d'appalto del progetto. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera eeeee), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti e dell' articolo 43, comma 7, del Regolamento generale, per cui l'importo contrattuale di cui ai precedenti commi del presente articolo può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti alla quale si applica il rispettivo prezzo invariabile per l'unità di misura come fissato nell'elenco dei prezzi unitari del progetto di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, indicato all'articolo 2, comma 3, lettera a), del presente contratto.
5. Fermo restando la valutazione del corrispettivo a **misura** ai sensi del comma 4 del presente articolo, i prezzi fissati nell'elenco dei prezzi unitari di progetto di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, indicato all'articolo 2, comma 3, lettera a), del presente contratto, sono vincolanti e utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni, diminuzioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti e dell'art. 8 del Regolamento funzioni DL.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
7. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.a), del Codice dei contratti.

Art. 4. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 (a misura) e 8 del Regolamento generale, e all'articolo 14 del Regolamento funzioni DL sono indicati nella seguente tabella:

n.	categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importi in euro			Incidenza %
			Importo [1]	oneri sicurezza [2]	totale [1 + 2]	
1	OG 1	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	363.895,15	7.944,89	371.842,04	64,91
2	OS 3	IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE	51.147,80	1.116,27	52.264,14	9,12
3	OS 28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	40.806,24	889,83	41.696,47	7,27
4	OS 30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	104.740,20	2.286,40	107.026,60	18,68
TOTALE A MISURA			560.589,39	12.239,86	572.829,25	100
Eventuali lavori in economia previsti dal contratto			-	-	-	
TOTALE GENERALE APPALTO			560.589,39	12.239,86	572.829,25	

Articolo 5. Interpretazione del contratto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente contratto e del capitolato speciale d'appalto del progetto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto del progetto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 6. Comunicazioni tra le parti – formazione e trasmissione documenti

1. Ai sensi dell'articolo 52 del Codice dei contratti, le parti contraenti riconoscono e accettano espressamente e irrevocabilmente che gli scambi di comunicazioni qualsiasi tra di essi, intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o informazione, validamente e a tutti gli effetti giuridici, dipendenti dal presente contratto, saranno effettuati esclusivamente, con documenti informatici firmati digitalmente, mediante i rispettivi domicili digitali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6-bis, 6-ter, 20 e 24 del D.Lgs. 07/3/2005 n. 82 e s.m.i.
2. Le parti contraenti riconoscono e accettano altresì che l'utilizzo dei propri domicili digitali di cui al primo comma del presente articolo sarà il mezzo esclusivo per gli scambi di comunicazione di cui al comma stesso, salvo, in alternativa e soltanto nel caso di oggettiva e comprovata impossibilità di disponibilità o utilizzo dei medesimi domicili digitali, l'utilizzo del mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno alle rispettive sedi legali.
3. Qualunque eventuale variazione agli indirizzi di cui al primo comma del presente articolo deve essere tempestivamente notificata dalla parte interessata all'altra parte, la quale, in mancanza, resterà sollevata da ogni responsabilità.
4. Tutti i documenti contabili o amministrativi e qualsiasi altro atto d'appalto comunque denominato, previsti dal Codice dei contratti e dalle relative norme di attuazione, dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto e dal Regolamento funzioni DL, dovranno essere formati e sottoscritti digitalmente e, quando previsto o prescritto, trasmessi secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 7. Condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante, che provvede a darne comunicazione al responsabile del procedimento alla direzione lavori e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
2. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 8. Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa Appaltatrice o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante di cui all'articolo 7 del presente contratto.
4. In caso di appalto affidato ad imprese riunite in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione aderenti a contratto di rete o G.E.I.E., l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 9. Provvista e sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

1. Se il capitolato speciale d'appalto del progetto non contiene specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dal presente contratto e dal capitolato stesso. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
3. A richiesta della stazione appaltante l'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
4. Qualora il capitolato speciale d'appalto del progetto preveda il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
5. Nel caso di cui al comma 4 del presente articolo, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 6, del Regolamento funzioni DL.
6. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati nel capitolato speciale d'appalto del progetto, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del Responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica il comma 2 del presente articolo.

Articolo 10. Difetti di costruzione

1. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del presente contratto.
3. Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Articolo. 11. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto, e in particolare ai sensi dell'art. 7 del Regolamento funzioni DL, non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Articolo 12. Durata giornaliera dei lavori

1. L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Articolo 13. Proprietà degli oggetti trovati e materiali di demolizione

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione Appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.
3. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
4. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito dal capitolato speciale d'appalto del progetto, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
5. Qualora il capitolato speciale d'appalto del progetto preveda la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

(opzione 1: consegna lavori post-contratto)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96, commi 1, lettera g), e 2, del D.Lgs. n.81/2008, l'Appaltatore si impegna a redigere e depositare presso la Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il Piano operativo di sicurezza (POS).

(opzione 2: consegna lavori d'urgenza già avvenuta prima della stipula del contratto)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96, commi 1, lettera g), e 2, del D.Lgs. n.81/2008, l'Appaltatore ha redatto e trasmesso alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il Piano operativo di sicurezza (POS).
2. Qualora si verifichi la situazione di cui all'art.92, comma 2, del D.Lgs. n.81/2008, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 96, commi 1, lettera g), e comma 2, e 102 del D.Lgs. n.81/2008, è tenuto, prima del proseguimento dei lavori, ad accettare, fermo restando la facoltà di presentare le proposte di integrazione di cui all'art.100, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008 soggette a recepimento o meno da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CEL), il Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) sopravvenuto e a redigere e trasmettere alla Stazione Appaltante, il Piano operativo di sicurezza (POS) adeguato al PSC stesso e munito del visto di idoneità del CEL di cui all'art.92, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.81/2008; ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge appena sopra richiamate, le imprese esecutrici, subappaltatrici o contraenti, sono parimenti tenute, prima dell'inizio dei lavori loro affidati, agli obblighi di accettazione del predetto PSC e di redazione e trasmissione dei rispettivi POS all'Appaltatore, il quale deve verificare, ai sensi degli articoli dell'art.97, comma 3, lettera b), e 101, comma 3, del D.Lgs. n.81/2008, la congruenza dei POS stessi rispetto al proprio prima della loro trasmissione al CEL per l'ottenimento del sopra citato visto di idoneità.

3. L'Appaltatore, le imprese esecutrici, subappaltatrici o subcontraenti, e i lavoratori autonomi, eventualmente incaricate/i, devono scrupolosamente uniformarsi per l'esecuzione dei lavori in appalto ai piani di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, dandone attuazione, ai sensi dell'art.100, comma 3, del D.Lgs. n.81/2008.
4. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per l'esecuzione e/o al Direttore tecnico di cantiere di cui all'articolo 105, comma 17, ultimo periodo, del Codice dei contratti, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dell'Appaltatore, delle imprese esecutrici, subappaltatrici o subcontraenti, o dei lavoratori autonomi, eventualmente incaricate/i, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso previa sua formale costituzione in mora.
6. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori o ad altri subcontraenti, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 15. Termini per la consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori

(opzione 1: consegna lavori post-contratto)

1. Ai sensi dell'art.5 del Regolamento funzioni DL, i lavori devono essere consegnati non oltre quarantacinque giorni dalla stipula del presente contratto e iniziati entro **dieci giorni lavorativi** dalla data della consegna medesima.

(opzione 2: consegna lavori d'urgenza già avvenuta prima della stipula del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data _____ sotto le riserve di legge in pendenza della stipulazione del contratto d'appalto, con obbligo di inizio entro **cinque giorni lavorativi** dalla data della consegna medesima, per i motivi descritti nel relativo verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 13, del Codice dei contratti e dell'art. 5, comma 9, ultimo periodo, del Regolamento funzioni DL, nonché dell'art.8, comma 1, lett.a), del D.L. 16/07/2020 n.76 convertito con L. 11/09/2020 n.120 e s.m.i.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **300 (trecento) naturali, successivi e continui** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori che dovrà essere redatto e trasmesso dal Direttore dei lavori al RUP, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento funzioni DL, **entro cinque giorni naturali, successivi e continui**.
3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 2 del presente articolo è tenuto conto delle ferie contrattuali, dei giorni festivi e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. Il tempo contrattuale è la traduzione in tempo meteorologico del tempo utile lavorativo, ossia giorni naturali successivi e continui necessari per dare ultimati i lavori tenuto conto dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del Regolamento generale, riassunto dalla tabella che segue:

Mese	giorni di andamento stagionale sfavorevole
Gennaio	10
Febbraio	10
Marzo	8
Aprile	6
Maggio	4
Giugno	2
Luglio	1
Agosto	1
Settembre	2
Ottobre	4
Novembre	6
Dicembre	9

4. Per i giorni di cui al comma 3 del presente articolo non saranno pertanto concesse proroghe per recuperare i relativi rallentamenti o soste.
5. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma del progetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), del presente contratto che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.
6. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente contratto o dal capitolato speciale d'appalto del progetto;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dalla Direzione Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n.81/2008, fino alla relativa revoca.
7. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
8. Le cause di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non possono costituire motivo per la richiesta di sospensioni o proroghe dei lavori di cui all'articolo 16 del presente contratto, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 17 presente contratto, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi del comma 9 del presente articolo.
9. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori di cui al comma 2 del presente articolo ovvero rispetto alle scadenze del cronoprogramma di progetto o del programma di esecuzione dei lavori di cui agli articoli **1**, comma 1, lettera f), e **3**, comma 2, del Regolamento funzioni DL, superiore a 30 (trenta) giorni naturali, consecutivi e continui produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

Articolo 16. Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

1. Le sospensioni totali o parziali, le riprese e le proroghe dei lavori sono disciplinate e ammesse nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 107 del Codice dei contratti, dall'art. 10 del Regolamento funzioni DL, fatte salve le norme di dettaglio di cui al del presente articolo.

2. Le sospensioni e le riprese di cui al comma 1 del presente articolo sono valide solo in presenza dei presupposti di legge riconosciuti dal Responsabile unico del procedimento, il quale entro cinque giorni dal ricevimento dei rispettivi verbali può disporre l'inefficacia in caso inadeguata motivazione o sostanziali carenze nei contenuti prescritti. In caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del Codice dei contratti, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti secondo i criteri di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento funzioni DL, ai sensi dell'art.107, comma 6 del Codice dei contratti. I verbali delle predette sospensioni devono essere trasmessi dal Direttore dei lavori al RUP entro cinque giorni naturali, successivi e continui dalla data della loro redazione, ai sensi dell'art.107, comma 1, ultimo periodo, del Codice dei contratti, stabilendo tale adempimento anche per i rispettivi verbali di ripresa.
3. L'eventuale richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui al comma 1, ai sensi di cui all'articolo 15, comma 2, del presente contratto, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice dei contratti, deve essere presentata a pena di inammissibilità con idonea motivazione ed almeno 45 giorni prima della scadenza del predetto termine per l'ultimazione dei lavori.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3 del presente articolo, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15, comma 2, del presente contratto, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
5. La richiesta di proroga è presentata al Direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile unico del procedimento, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al Responsabile unico del procedimento questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei lavori.
6. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del Responsabile unico del procedimento. La mancata determinazione del Responsabile unico del procedimento nel termine suddetto costituisce rigetto della richiesta di proroga.
7. Nei casi di cui al comma 4 del presente articolo i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 6 del presente articolo sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15, comma 2, del presente contratto, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

Articolo 17. Penale per i ritardi

1. Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 4, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine per l'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15, comma 2, del presente contratto ovvero rispetto alle scadenze del cronoprogramma del progetto e del programma di esecuzione dei lavori di cui agli articoli 1, comma 1, lettera f), e 3, comma 2, del Regolamento funzioni DL, per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo viene applicata una penale pari:
 - a) allo 0,30‰ (zerovirgolatrenta per mille) dell'importo contrattuale per i primi dieci giorni di ritardo;
 - b) allo 0,50‰ (zerovirgolacinquanta per mille) dell'importo contrattuale dall'undicesimo al ventesimo giorno di ritardo;
 - c) allo 0,75‰ (zerovirgolasettantacinque per mille) dell'importo contrattuale dal ventunesimo al trentesimo giorno di ritardo;
 - d) all' 1,00‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale oltre il trentesimo giorno di ritardo.
 Per importo contrattuale ai fini dell'applicazione delle penali appena sopra stabilite si intende l'importo di cui all'articolo 3, comma 1, del presente contratto aumentato dell'eventuale importo netto degli atti di sottomissione e/o aggiuntivi di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. La penale, nelle stesse misure percentuali e periodi di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo rispetto al termine prescritto negli ordini di servizio per dare adempimento alle disposizioni che il Direttore dei lavori, il Responsabile Unico del procedimento o il Coordinatore per la sicurezza dei lavori, ciascuno per quanto di competenza, riterranno eventualmente di impartire all'Appaltatore per il rispetto di qualsiasi altra norma, patto o condizione contrattuale di natura tecnica e/o amministrativa.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di ulteriori eventuali danni o oneri di qualsiasi natura e specie subiti o sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi ; in tal caso, il mancato risarcimento comporta da parte della Stazione Appaltante il prelevamento d'ufficio dai crediti dovuti all'Appaltatore in acconto o a saldo ai sensi dell'articolo 21 del presente contratto ovvero, se necessario, dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 24, comma 1, del presente contratto.

Articolo 18. Cessione del contratto – subappalto, cottimo e subcontratti

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti, l'Appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, considerata tale quando la sua incidenza risulti pari o superiore al **50%** dell'importo contrattuale.

(Opzione 1)

2. **E' ammesso il subappalto o il cottimo** secondo le disposizioni dell'art.105 del Codice dei contratti. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto di eventuali subappaltatori o cottimisti esclusivamente nei casi di cui all'art.105, comma 13, del Codice dei contratti, fatto salvo eventuale rinuncia per iscritto degli stessi. I **sub-contratti** che non sono subappalti come stabilito dall'art. 105, comma 2, primo, terzo e quarto periodo, del Codice dei contratti, se più di uno, sono tuttavia consentiti qualora cumulativamente non eccedono i limiti di importo, ivi previsti, del **2%** o di € 100.000 .

(Opzione 2)

2. Considerato che l'Appaltatore non ha indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende affidare in subappalto o in cottimo, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera c), del Codice dei contratti , **non è ammesso il subappalto o il cottimo**. I **sub-contratti** che non sono subappalti come stabilito dall'art. 105, comma 2, primo, terzo e quarto periodo, del Codice dei contratti, se più di uno, sono tuttavia consentiti qualora cumulativamente non eccedono i limiti di importo, ivi previsti, del **2%** o di € 100.000 .

Articolo 19. Modifiche al contratto

1. Per la disciplina delle modifiche e/o varianti al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e all'articolo 8 del Regolamento funzioni DL.
2. Con riferimento a quanto stabilito all'articolo 8, comma 3, del Regolamento funzioni DL, nel caso di esecuzione da parte dell'Appaltatore di opere o lavori migliorativi , sia per quantità che per qualità, non autorizzati per iscritto, l'accertata violazione può comportare, su valutazione e disposizione del RUP in alternativa alla prescritta rimessa in pristino , l'acquisizione automatica e gratuita di tali opere o lavori in variante a favore della Stazione Appaltante senza che l'Appaltatore stesso possa anche in tal caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura e specie , anche a titolo di risarcimento per arricchimento senza causa ai sensi del Codice Civile, per le opere o i lavori medesimi.

Articolo 20. Contabilità dei lavori – Accettazione materiali - Contestazioni e riserve – Gestione sinistri

1. La contabilità dei lavori è effettuata e tenuta in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento funzioni DL e del capitolato speciale d'appalto del progetto. **(se del caso)** La contabilità dei lavori è effettuata attraverso distinti documenti contabili, facenti capo a due diverse fonti di finanziamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del Regolamento funzioni DL.
2. Il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art.101, comma 3, terzo periodo, del Codice dei contratti provvede all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto e, in particolare, a quelle del capitolato speciale d'appalto del progetto, nonché, eventualmente, ai contenuti dell'offerta, accertandone altresì la conformità, ove applicabile, a quanto disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee. Per la disciplina relativa all'accettazione di materiali si applicano le disposizioni di cui all'art.6 del Regolamento funzioni DL .
3. Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve si rinvia alla relativa disciplina riportata nel capitolato speciale d'appalto del progetto , ai sensi dell'art.9 del Regolamento funzioni DL.

4. Per la gestione dei sinistri si applicano le disposizioni di cui all'art.11 del Regolamento funzioni DL . Ai sensi dell' art.11, comma 2, del Regolamento funzioni DL . L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere , lavori o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore, secondo le procedure previste e nei limiti di cui al comma 5 del presente articolo, fermo restando che l'Appaltatore stesso non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti fortuiti o di forza maggiore con la redazione del previsto processo verbale; qualora l'Appaltatore non si presenti per il contraddittorio ai fini della redazione di tale verbale si procederà ugualmente alla presenza di due testimoni ; in quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento e in mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accertate e accettate e l'appaltatore stesso decadrà dal diritto di far valere in qualunque termine e modo riserve di qualsiasi natura e specie che ad esse si riferiscono.
5. In caso di danni causati da eventi fortuiti o di forza maggiore, accertati ai sensi del comma 4 del presente articolo, ad opere o lavori o parti di essi o a provviste di materiali o manufatti non ancora posati in opera, gli interventi di ripristino o rifacimento e il riapprovvigionamento delle provviste sono riconosciuti dalla Stazione Appaltante ed eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi unitari di progetto, al netto del ribasso di gara sull'importo a ciò soggetto, decurtati di $1/2$ (un mezzo) della percentuale di incidenza delle spese generali e dell'intera percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarate dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come previste nelle analisi dei prezzi integranti il progetto e in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale. Se gli interventi di ripristino , rifacimento o rifornimento di cui sopra sono di importo superiore a $1/5$ (un quinto) dell'importo contrattuale, trovano applicazione gli articoli 106 e 108 del Codice dei contratti. Si stabilisce fin d'ora che il riconoscimento dei danni di cui al presente comma è tassativamente escluso, per opere, lavori o provviste provvisori o non accertati come regolarmente eseguiti dal Direttore dei lavori nonché per automezzi, mezzi d'opera, attrezzature, dispositivi, apparecchiature, impianti e quant'altro, nessuno escluso e di qualsiasi natura e specie, quale elementi o strumenti per l'organizzazione, la formazione e la funzionalità del cantiere e comunque collegati amministrativamente ed economicamente alla realizzazione dei lavori in appalto.

Articolo 21. Pagamenti in acconto e a saldo

1. E' dovuta all'appaltatore l'anticipazione pari al 20% del corrispettivo d'appalto ai sensi , nei termini , condizioni e modalità di cui all'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti; la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ivi prevista che l'appaltatore deve costituire per ottenere la predetta anticipazione dovrà essere conforme alla scheda tecnica 1.3 del D.M. 19/01/2018 n.31 .
2. All'appaltatore, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui di cui all'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti, e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 30 % (trenta per cento), dell'importo contrattuale di cui all'art. 3, comma 1, del presente contratto.
3. Fermo restando che l'ammontare complessivo degli acconti spettanti all'Appaltatore non potrà in nessun caso essere superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale appena sopra citato; a certificata ultimazione dei lavori verrà emesso lo stato d'avanzamento corrispondente al finale e sarà rilasciato il relativo certificato di pagamento dell'ultima rata d'acconto qualunque sia il suo ammontare anche se inferiore alla percentuale di cui al comma 2 del presente articolo. L'importo netto residuo dei lavori pari al 10% (dieci per cento) del medesimo importo contrattuale, corrispondente alla rata di saldo comprensiva delle ritenute di cui al comma 2 del presente articolo, è contabilizzato nel conto finale dei lavori di cui all'art.14, comma 1, lettera e), del Regolamento funzioni DL che sarà compilato entro venticinque giorni dalla data della loro ultimazione e trasmesso dal Direttore dei lavori al RUP entro cinque giorni naturali, successivi e continui dalla data della sua redazione.

4. Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti e dell'art.14, comma 1, lettera d), del Regolamento funzioni DL , i **certificati di pagamento** relativi agli acconti dovuti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono emessi **contestualmente all'adozione dei rispettivi stati di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi** i quali saranno redatti dal Direttore dei lavori e da questi trasmessi al RUP **entro il termine di trenta giorni** dal momento in cui matura il relativo credito, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 09/10/2002 n.231 e s.m.i. ; i relativi mandati di pagamento saranno emessi dall'Ufficio competente della Stazione Appaltante **entro trenta giorni dalla data di dall'adozione dei rispettivi stati di avanzamento**.
5. Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 2, del Codice dei contratti, Il certificato di pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto è rilasciato, ai fini dell'emissione della relativa fattura da parte **dell'Appaltatore entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori** e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Il relativo il mandato di pagamento sarà emesso dall'Ufficio competente della Stazione Appaltante **entro trenta giorni dalla data** di emissione del **certificato di regolare esecuzione dei lavori** redatto dal Direttore dei lavori e da questi trasmessi al RUP entro il termine di dieci giorni dall'emissione stessa.
6. Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei Contratti, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione da parte dell'Appaltatore in favore della Stazione Appaltante di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, conforme alla scheda tecnica 1.4 del D.M. 19/01/2018 n.31, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi dell'articolo 102, commi 2 e 3, del Codice dei contratti .
7. Per I pagamenti a favore dell'Appaltatore ai sensi dei precedenti commi del presente articolo sono fatte salve le eventuali trattenute o detrazioni ai sensi dell'art.30, commi 5 e 6, del Codice dei contratti per gli inadempimenti dell'Appaltatore o del subappaltatore o cottimista in merito agli obblighi contributivi o retributivi dovuti al rispettivo personale dipendente impiegato nell'esecuzione del presente contratto.
8. I pagamenti medesimi restano in ogni caso subordinati all'emissione di regolare fattura o equipollente documento fiscale e alla positiva verifica di regolarità fiscale e contributiva o di altro preventivo controllo previsto dalla normativa vigente. La Stazione Appaltante non risponde delle conseguenze di qualunque natura e specie dovute a ritardi nei pagamenti all'Appaltatore qualora i ritardi medesimi siano ad esso in qualsiasi modo imputabili.
9. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13/08/2010, n.136 e s.m.i. come interpretato ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Articolo 22. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione - collaudo

- 1 . La comunicazione per iscritto di ultimazione dei lavori da parte dell'appaltatore di cui all'articolo 107, comma 5, quarto periodo , del Codice dei contratti deve pervenire al Direttore dei lavori entro il giorno successivo non festivo dall'avvenuta ultimazione stessa; oltre tale termine si considererà, a tutti gli effetti del presente contratto, come data di ultimazione lavori comunicata dall'Appaltatore quella corrispondente al giorno antecedente non festivo la data di ricevimento della comunicazione medesima da parte del Direttore dei lavori .
2. In seguito alla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Direttore dei lavori procede subito, di norma entro cinque giorni naturali, successivi e consecutivi dal ricevimento della comunicazione stessa, alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo il relativo certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art.12, comma 1, del Regolamento funzioni DL ; detto certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere trasmesso dal Direttore dei lavori al RUP entro cinque giorni naturali, successivi e continui dalla data della sua redazione ; si **ammette** fin d'ora la possibilità che il predetto certificato di ultimazione dei lavori possa prevedere l'assegnazione di un ulteriore termine per il completamento di lavorazioni di piccola entità, ai sensi dell'art. 12, comma 1, terzo periodo, del Regolamento funzioni DL ; l'ultimazione non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla Direzione Lavori le certificazioni di qualità, di provenienza , di conformità , i collaudi tecnici specifici , o documenti analoghi previsti dal capitolato speciale d'appalto del progetto o dalle vigenti normative di settore, da parte dei fornitori o degli installatori dei materiali, manufatti o impianti previsti in appalto ; in tal caso la Direzione Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono peraltro i termini di cui ai comma 3 e 4 del presente articolo.

3. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione, che comprende la custodia e la buona conservazione delle opere di cui all'articolo 32, comma 4, lettera n), del Regolamento generale; tale periodo cessa con l'emissione da parte della Stazione Appaltante dell'atto di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale.
4. Per i lavori di cui al presente contratto è previsto il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'articolo 102, comma 2, terzo e quarto periodo, del Codice dei contratti e all'articolo 237 del Regolamento generale ed è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dalla certificata data di ultimazione dei lavori, salvo cause non imputabili alla Stazione Appaltante o per eventualità fortuite o di forza maggiore, e per le quali l'Appaltatore non potrà reclamare dalla stessa Stazione appaltante compensi, indennizzi, indennità o altre corresponsioni di qualsiasi natura e specie per i conseguenti ritardi nell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Articolo 23. Presa in consegna anticipata delle opere ultimate

1. Resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata nelle more del collaudo di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi dell'articolo 230 del Regolamento generale. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare dalla Stazione appaltante compensi, indennizzi, indennità o altre corresponsioni di qualsiasi natura e specie.
2. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al precedente comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della Direzione Lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione nel periodo di cui all'articolo 22, comma 3, del presente contratto.

Articolo 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito a titolo di **garanzia definitiva** di cui all'articolo 103, commi 1,2,3,4 e 5, del Codice dei contratti per l'importo di € _____ pari al _____ per cento dell'importo contrattuale di cui all'articolo 3, comma 1, del presente contratto :
 - cauzione mediante versamento in contanti o bonifico, estremi reversale : _____ ;
ovvero
 - fideiussione bancaria/polizza assicurativa fideiussoria numero _____ emessa in data _____ da _____ conforme alla scheda tecnica 1.2 del D.M. 19/01/2018 n.31 .
2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'Appaltatore ha costituito una polizza di assicurazione, conforme per quanto compatibile alla scheda tecnica 2.3 del D.M. n.123/2004, con numero _____ emessa in data _____ da _____, con i seguenti massimali :
 - importo pari quello contrattuale di cui all'articolo 3, comma 1, del presente contratto per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ;
 - importo pari a € 500.000,00 contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori ;

3. Qualora ricorrano le condizioni per la Stazione Appaltante di avvalersi delle suddette garanzia definitiva o della polizza di assicurazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo , in caso di mancato pagamento da parte dei rispettivi soggetti garanti a favore della stessa Stazione Appaltante delle somme richieste nei termini previsti, l'onere dei pagamenti medesimi sarà imputato all'Appaltatore mediante prelevamento d'ufficio dai crediti a questi dovuti in acconto o a saldo ai sensi dell'articolo 21 del presente contratto.
4. L'Appaltatore è obbligato comunque a risarcire ulteriori eventuali danni o oneri di qualsiasi natura e specie a questi imputabili, subiti o sostenuti dalla Stazione Appaltante, qualora le relative somme non siano garantite per l'esonero eventualmente concesso ovvero previste o coperte dalla garanzia definitiva o polizza di assicurazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; in tal caso, il mancato risarcimento comporta parimenti da parte della Stazione Appaltante il prelevamento d'ufficio di cui al comma 3 del presente articolo .

Art. 25. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. In conseguenza di quanto convenuto all'articolo 3, comma 3, del presente contratto, tutti gli oneri e obblighi specificati, emergenti o derivanti dalle condizioni, patti, norme e modalità stabiliti in questo e negli altri articoli del presente contratto, nonché tutti quelli, anche se non espressamente menzionati, comunque dipendenti dall'esecuzione dei lavori, si dovranno sempre intendere accollati esclusivamente all'Appaltatore e perciò affrontati a sua cura e spese, indipendentemente dal fatto che quanto appena disposto sia a volte dichiarato e altre volte no nello stesso contratto e nei suoi documenti dichiarati parte integrante e sostanziale e da qualunque possano essere le consuetudini locali, fatta però eccezione dei soli casi in cui sia altrimenti stabilito in modo esplicito.
2. Resta pertanto stabilito e convenuto espressamente che l'Appaltatore per tutti gli oneri e obblighi che dovrà sostenere per effetto di quanto disposto al comma 1 del presente articolo e quindi per l'accollo degli stessi e delle relative spese, nessuna eccettuata o esclusa, non potrà mai avanzare alla Stazione Appaltante alcuna pretesa di rivalsa, risarcimenti, interessi, compensi, indennizzi, indennità, ecc., o altra richiesta o eccezione di qualunque natura e specie, che risulti esclusa o non contemplata nel presente contratto, oppure chiedere corrispettivi contrattuali diversi da quelli stabiliti. Pertanto oltre agli oneri e obblighi previsti e derivanti dalle vigenti disposizioni di legge in particolare quelli di cui al capitolato speciale d'appalto del progetto, al Regolamento generale per quanto applicabile, al Codice dei contratti e sue disposizioni di attuazione, al D.Lgs. n.81/2008 e agli altri articoli del presente contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani di sicurezza di cui all'articolo 14 del presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore :
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dai disegni o dal capitolato speciale di appalto del progetto o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato speciale d'appalto del progetto;

- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato speciale d'appalto del progetto o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale della DL e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale d'appalto del progetto o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

- t) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
 - u) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - w) il completo sgombero del cantiere entro quindici giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
3. Ai sensi dell'articolo 4 della L. 13/08/2010 n.136 e s.m.i. la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 4. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 5. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dal direttore dei lavori su supporto informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
 6. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati, anche digitali, riproducibili agevolmente, recanti in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Articolo 26 . Esecuzione d'ufficio

1. Ferme restando le procedure e i casi specifici previsti dalla normativa vigente, nell'eventualità che l'Appaltatore per ragioni non motivate o inaccettabili si rifiuti o comunque non provveda ad adempiere o a porre rimedio, per quanto possibile, ad obblighi contrattuali contravvenuti ancora realizzabili e non passibili di risoluzione del contratto, il DL o il RUP, ciascuno per quanto di competenza, potrà intimargli di provvedere entro un congruo termine perentorio, con dichiarazione che trascorso infruttuosamente detto termine si provvederà in sua sostituzione mediante esecuzione d'ufficio a tutte spese, maggior rischio e danno dell'appaltatore medesimo, fatto inoltre salva l'applicazione delle penalità di cui all'articolo 17 del presente contratto e senza pregiudizio di altre conseguenze ; in tal caso, per la rifusione delle spese sostenute a seguito dell'esecuzione d'ufficio, la Stazione Appaltante procede mediante il prelevamento d'ufficio dai crediti dovuti all'Appaltatore in acconto o a saldo ai sensi dell'articolo 21 del presente contratto ovvero, se necessario, dalla garanzia di cui all'articolo 24, comma 1, del presente contratto.
2. Entro il termine intimato ai sensi del comma 1 del presente articolo o entro cinque giorni dalla ricevuta comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, l'Appaltatore potrà formulare alla Stazione Appaltante eventuali controdeduzioni (osservazioni, giustificazioni, riserve, ecc.), purché, a pena di decadenza, siano fatte pervenire per iscritto e nei predetti termini.

3. Qualora la Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio ritenga di dover procedere con urgenza per necessità o pubblico interesse e tenuto conto della natura e della gravità delle infrazioni commesse, l'esecuzione d'ufficio potrà avvenire senza necessità dell'intimazione di cui al comma 1 del presente articolo, dandone però contestuale comunicazione all'Appaltatore.
4. La documentazione giustificativa delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione d'ufficio sarà portata a conoscenza dell'Appaltatore per iscritto, con diritto di fare osservazione o contestazione solamente per errori materiali di computo. Tali osservazioni o contestazioni devono, a pena di decadenza, pervenire alla Stazione Appaltante per iscritto e nel termine di dieci giorni dalla ricevuta comunicazione delle spese di cui sopra.

Articolo 27. Risoluzione del contratto

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento alle obbligazioni del presente contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori in appalto, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti, i seguenti casi:
 - a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - c) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal presente contratto;
 - e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n.81/2008 ai piani di sicurezza di cui all'articolo 14 del presente contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal Coordinatore per la sicurezza dei lavori;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n.81/2008;
 - i) reiterate violazioni agli ordini di servizio della DL e del RUP, ciascuno per quanto di competenza, maggiori di più di tre volte consecutive o di cinque anche non consecutive ovvero in caso di inosservanza agli ordini stessi nel caso in cui sia ivi dichiarata e motivata l'urgenza di adempimento per necessità o interesse pubblico o per la sicurezza dei lavoratori, il buon e corretto andamento del cantiere e dei lavori.
2. La risoluzione del presente contratto ai sensi del presente articolo o negli altri casi previsti dal contratto stesso o dalle vigenti disposizioni di legge per fatto imputabile all'appaltatore, comporta, a carico esclusivo di questi e a favore della Stazione Appaltante, l'automatico incameramento totale della garanzia di cui all'articolo 24, comma 1, del presente contratto e il risarcimento degli ulteriori danni, fatto inoltre salva l'applicazione delle penali e/o dell'esecuzione d'ufficio eventualmente sanzionate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 17 e 26 del presente contratto e senza pregiudizio di altre conseguenze.

Articolo 28. Spese contrattuali e varie, trattamento fiscale, valuta e computo dei termini

1. Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti e in particolare le imposte, le tasse, i diritti, i tributi e qualsiasi altro onere di legge comunque definito inerenti le spese:
 - a) contrattuali;
 - b) per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) per quanto dovuto ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

- d) per la riproduzione o copia , il perfezionamento e la registrazione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.
 - e) per gli atti amministrativi e contabili e di qualsiasi altro genere definiti occorrenti per la gestione del lavoro in appalto, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
 - f) che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori, sulle forniture e sulle prestazioni oggetto dell'appalto.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto il contratto stesso, che viene stipulato per **scrittura privata autenticata** ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i., sarà sottoposto a registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art.40, comma1, del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e s.m.i.
 3. Tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa.
 4. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante ai fini del presente appalto i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
 5. Tutti i termini di cui al presente contratto e relativi atti che ne fanno parte integrante e sostanziale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 03 giugno 1971, n. 1182.

Articolo 29. Custodia del cantiere

1. Resta a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della L. 13/9/1982, n. 646 e s.m.i., l'eventuale necessaria custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Articolo 30. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL e, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, nonché quelle che potranno essere richieste dal DL o dal RUP.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello seguente che riporta di norma le indicazioni sostanziali che potranno essere comunque integrate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Ente appaltante: _____

Ufficio competente:

SERVIZIO TECNICO

LAVORI DI

Progetto approvato con _____ del _____ n. _____ del _____

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo opere in c.a.

Direzione lavori opere in c.a.

Progettista dell'impianto _____

Progettista dell'impianto _____

Responsabile dei lavori: _____

Coordinatore per la progettazione: _____

Coordinatore per l'esecuzione: _____

Durata stimata in uomini x
giorni: _____

Notifica preliminare in
data: _____

Responsabile unico del procedimento: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: euro _____

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: euro _____

ONERI PER LA SICUREZZA: euro _____

IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _____

Gara in data _____, offerta di ribasso del ___ %

Impresa esecutrice: _____

con sede _____

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _____

Direttore tecnico del cantiere: _____

<i>subappaltatori:</i>	<i>per i lavori di</i>		<i>Importo lavori subappaltati euro</i>
	<i>categoria</i>	<i>descrizione</i>	

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale (oppure)

Intervento finanziato con

.....
inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____
prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio _____

telefono: _____ fax: _____ http://www._____.it E-mail: _____@_____

Articolo 31. Norme tecniche generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, le prestazioni, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci di lavorazioni contenute nello stesso capitolato.
2. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.Lgs. 16/6/2017 n. 106 " *Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE (Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2017, n. 159)* " .
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori o subcontraenti, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme all'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale S.O. n. 42 del 20/02/2018).
4. L'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali è tenuto altresì in particolare, al fine di evitare danni all'ambiente e di proteggerlo, all'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale che si informano a criteri diretti alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, di produzione dei rifiuti, del consumo energetico, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa di settore.
5. L'appaltatore dovrà eseguire i lavori in appalto uniformandosi esattamente alle modalità esecutive, contenenti le relative prescrizioni temporali e tecniche, desunte, indicate e stabilite nel presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto del progetto e nella voce di descrizione di ciascuna categoria di lavori contenuta nell'elenco dei prezzi unitari del progetto.
6. In mancanza delle necessarie specificazioni e/o indicazioni ovvero ad integrazione e/o maggior precisazione delle prescrizioni tecniche ed esecutive contenute nel progetto, l'Appaltatore dovrà in ogni caso eseguire i lavori secondo le migliori regole dell'arte, le specifiche di prestazione e le tecniche desunte o desumibili dalla corretta scienza dei lavori ed utilizzare materiali e componenti della migliore qualità della specie, che risultino nuovi di fabbrica o comunque al loro primo impiego, omologati e/o certificati e che rispondano alle modalità di prova, alle verifiche, ai requisiti di accettazione e alle caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche più adatte e funzionali ai rispettivi tipi di prestazioni e/o interventi che si andranno a realizzare; il tutto attenendosi scrupolosamente, sulla base delle istruzioni che saranno impartite in merito dal DL a maggior precisazione ed interpretazione, alla normativa emanata in materia, relativamente alle medesime, analoghe o similari tipi di prestazioni, che risulta contenuta nelle disposizioni aventi forza di legge o, in difetto, nei capitolati tecnici tipo e/o nelle norme, prescrizioni, istruzioni, direttive e/o linee guida comunque divulgate dai competenti Enti o Amministrazioni statali, regionali e locali ovvero, eventualmente, da Enti od Organismi a ciò riconosciuti o abilitati legalmente; in particolare per le costruzioni si richiamano il D.M. 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti *Aggiornamento delle " Norme Tecniche per le Costruzioni"* e, per la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica, di richiamano le norme, le istruzioni e le tecniche contenute nel libro intitolato *" Interventi di sistemazione del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica"* edito dalla Regione Piemonte nell'anno 2003 e successivi aggiornamenti. Nel caso in cui sia necessario avvalersi di tali norme residuali, il DL avrà l'insindacabile facoltà di individuare nell'ambito delle stesse, fermo restando le indicazioni di legge, le prescrizioni tecniche che più rispondono e si adattano alla prestazione interessata in ordine alla sua migliore realizzazione qualitativa, quantitativa, funzionale, strutturale e/o estetica e comunque sotto qualsiasi altro aspetto. Qualora le medesime norme residuali risultino non obbligatorie per legge oppure obbligatorie ma per leggi successivamente intervenute all'offerta presentata dall'appaltatore in sede di procedura di affidamento, il DL terrà conto altresì, nell'individuare le prescrizioni più idonee, della necessità di mantenere il principio di equità nella corresponsività delle prestazioni.

7. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori in appalto nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini previsti e comunque nel rispetto del cronoprogramma del progetto e del programma di esecuzione dei lavori di cui agli articoli 1, comma 1, lettera f), e 3, comma 2, del Regolamento funzioni DL nonché dell'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni in relazione alle caratteristiche dell'intervento stabilite nel capitolato speciale d'appalto del progetto, purché tale ordine di andamento e conduzione, ad insindacabile giudizio della DL, non riesca in corso d'opera, per qualsivoglia sopravvenuti motivi o situazioni di necessità o interesse pubblico, pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori stessi ed agli interessi della Stazione Appaltante la quale si riserva comunque il diritto di stabilire, anche a modifica d'ufficio dei predetti programmi temporali e ordine, l'esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio nel modo che crederà più conveniente a esigenze dipendenti dalla esecuzione dei lavori o di altri interventi non compresi nell'appalto, senza che l'Appaltatore stesso possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi di qualsiasi natura e specie.

Articolo 32. Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'Appaltatore prima della stipula del contratto.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato II al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 17 del presente contratto, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Articolo 33. Controversie

1. Ai sensi dell'art.29 del Codice di Procedura Civile, si pattuisce espressamente che tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, che dovessero sorgere relativamente al presente contratto e che non si potessero definire in via amministrativa, saranno deferite esclusivamente alla competenza dell'all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro ove ha sede legale la Stazione Appaltante. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice dei Contratti.

Il presente contratto fatto con documento informatico viene formato, letto, confermato e sottoscritto digitalmente come segue, ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs.07/03/2005, n. 82 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti .

Il Rappresentante della Stazione Appaltante

L'Appaltatore

Ai sensi dell'articolo 1341 – secondo comma – del Codice Civile, l'Appaltatore contraente dichiara inoltre e di seguito sottoscrive di approvare specificatamente :

- i seguenti articoli del contratto di cui sopra : ART. 2, comma 2; ART. 3, comma 3; ART. 14, comma 4; ART. 15, comma 9 ; ART. 25 ; ART. 26 ; ART. 27 ; ART.31 ; ART.33.
- I seguenti articoli del capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 2, comma 3, e del contratto medesimo: ART.2; ART. 3, ART.4 .

L'Appaltatore

AUTENTICA DI FIRME

(Art.25, D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. "Codice di Amministrazione Digitale (CAD)", attesto io :

(Opzione 1)

- Dr. _____, **Segretario** del Comune di **Carrosio** / Stazione Appaltante , abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte l'ente ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.c), del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i., mediante l'apposizione della mia firma digitale, e domiciliato per la carica presso il Comune di medesimo, che i signori:

(Opzione 2)

- Dr. _____, **Notaio** _____, mediante l'apposizione della mia firma digitale che i signori:

- _____, nato a _____ il _____, residente in _____, codice fiscale _____, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, in rappresentanza e per conto del Comune di **Carrosio**/ Stazione Appaltante, identificato a mezzo conoscenza personale/ documento di identità n. _____ emesso dal Comune di _____;

- _____, nato a _____ il _____, residente in _____, codice fiscale _____, in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico/Appaltatore, identificato a mezzo conoscenza personale / documento di identità n. _____ emesso dal Comune di _____, hanno alla mia presenza sottoscritto mediante le rispettive firme digitali, che risulta essere riferita ai medesimi e in corso di validità, il presente atto e i suoi allegati, non in contrasto con l'ordinamento giuridico. Comune di **Carrosio**, oggi _____ del mese di _____ dell'anno _____.

(Opzione 1)

IL SEGRETARIO : Dr. _____ (firmato digitalmente)

(Opzione 1)

IL NOTAIO : Dr. _____ (firmato digitalmente)